

STATUTO
"FONDAZIONE SODALITAS ENTE DEL TERZO SETTORE"
in breve
“FONDAZIONE SODALITAS ETS”

VALORI

La Fondazione Sodalitas – coerentemente con l'impegno assunto nel 1995 da Assolombarda, un primo gruppo di imprese e di volontari - è costituita da persone e da imprese che condividono la responsabilità di un impegno attivo sui temi del sociale.

Si ispira a valori che comprendono la coesione sociale, la diversità ed il suo rispetto, il dono, la responsabilità, la sostenibilità, la solidarietà, l'impegno e la trasparenza, i diritti e la dignità della persona.

Con queste finalità, Sodalitas è attenta e in ascolto al mutare dei contesti e delle esigenze, è impegnata nello sviluppo della conoscenza per una continua qualificazione del proprio modo di operare, promuove – sulla base di una visione condivisa dal pensiero del Terzo Settore e dalla cultura d'impresa - processi di innovazione nei sistemi di governance e nelle soluzioni.

Agisce per favorire la valorizzazione dei soggetti e dei gruppi che si trovano esposti a situazioni di fragilità sociale, ne sostiene le iniziative e l'impegno di emancipazione.

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Sodalitas Ente del Terzo Settore**", con sede legale in Milano.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "**Fondazione Sodalitas ETS**".

Lo spostamento della sede legale dovrà essere comunicato al competente ufficio del RUNTS ai fini dell'iscrizione nel Registro.

Delegazioni, uffici e sedi operative potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde operare più efficacemente, nell'ottica della sussidiarietà, nei territori in cui vi sia una presenza significativa di individui e imprese sensibili alle finalità della Fondazione.

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Articolo 2

Finalità

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ambito culturale, educativo e formativo.

La Fondazione ha quindi come finalità l'educazione alla generazione di valore sociale, promuovendo in particolare la cultura delle partnership orientate a costruire un futuro di crescita, sostenibilità, inclusione e coesione, sviluppo diffuso per la comunità.

La Fondazione in particolare promuove lo sviluppo di iniziative realizzate in coprogettazione e collaborazione tra imprese e organizzazioni nonprofit o imprese sociali, scuola e mondo dell'educazione, università e centri di ricerca, istituzioni, organizzazioni e reti internazionali, altri stakeholder pubblici e privati di riferimento, che siano efficaci nel:

- costruire una prospettiva di futuro per i giovani, operando per l'occupabilità e la piena cittadinanza delle giovani generazioni;
- contrastare le disuguaglianze sociali, rafforzando inclusione, occupazione e pari opportunità;
- stimolare un'innovazione sostenibile capace di migliorare la qualità della vita delle persone e di avere un impatto positivo su ambiente e territorio.

La Fondazione può inoltre promuovere lo sviluppo di partnership tra i soggetti sopra indicati che siano orientate ad affrontare altre priorità rilevanti per la costruzione di un futuro sostenibile, nonché ad analizzare, interpretare e rappresentare gli scenari evolutivi riguardanti la transizione verso un futuro sostenibile.

La Fondazione, per realizzare le proprie finalità, si avvale della capacità progettuale e di iniziativa offerta gratuitamente da volontari con elevate competenze professionali ed umane, che donano parte del loro tempo alla Fondazione e ai quali la Fondazione si propone di offrire opportunità di realizzazione e valorizzazione del loro impegno sociale.

Alla Fondazione aderiscono imprese che contribuiscono ad attuarne le finalità e a realizzarne le iniziative progettuali, la sostengono con un supporto economico, e alle quali la Fondazione si propone di offrire l'opportunità di dare attuazione, riconoscibilità e legittimazione al proprio ruolo di attore capace di contribuire a generare crescita, sviluppo, coesione sociale e valore per la società.

La Fondazione si avvale dell'apporto di dipendenti e collaboratori che diano un contributo professionale al perseguimento delle finalità, ai quali si propone di assicurare significative opportunità di apprendimento e sviluppo professionale.

Articolo 3

Attività di interesse generale

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- avviare collaborazioni con e tra imprese, Terzo Settore, scuola e università, stakeholder pubblici e privati, per rafforzare le prospettive di occupabilità e piena cittadinanza delle giovani generazioni, favorire lo sviluppo del Terzo Settore e delle organizzazioni che ne fanno parte, contrastare le disuguaglianze sociali rafforzando inclusione e pari opportunità, stimolare un'innovazione sostenibile capace di migliorare la qualità della vita delle persone e di avere un impatto positivo su ambiente e territori;
- avviare collaborazioni con e tra i soggetti sopra indicati orientate ad altre priorità rilevanti per la costruzione di un futuro sostenibile, nonché ad approfondire gli scenari evolutivi riguardanti la transizione verso un futuro sostenibile;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, promuovere anche la costituzione degli organismi anzidetti, e curarne il coordinamento;
- partecipare a organizzazioni e reti internazionali, e sviluppare con le stesse collaborazioni strategiche di lungo periodo orientate agli obiettivi e ai temi caratterizzanti le finalità della Fondazione;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- istituire premi e borse di studio;
- partecipare a gare e bandi, allo scopo di accedere a linee di finanziamento internazionali, europee, nazionali, locali;
- avviare e gestire, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5

Volontari

La Fondazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità

beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Presidente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è volontario o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/2017.

Articolo 6

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori volontari;
- Fondatori d'impresa;
- Sostenitori.

Articolo 7

Fondatori

Possono divenire Fondatori d'impresa, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Fondazione, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Fondazione.

Possono divenire Fondatori volontari, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Fondazione, le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono con continuità alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con un'attività pro bono dagli elevati contenuti professionali e mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Fondazione.

I Fondatori, volontari e d'impresa, potranno destinare contributi dedicati a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di riconoscere al Fondatore volontario receduto o escluso il riconoscimento simbolico di Fondatore volontario onorario. Il Fondatore volontario onorario non

partecipa all'elezione degli organi sociali e non può essere eletto, non ha i diritti e le prerogative riservati ai Fondatori volontari né risponde degli obblighi economici e non previsti a carico dei Fondatori volontari dallo Statuto. Il Fondatore volontario onorario viene informato sull'attività della Fondazione e può partecipare a specifici programmi e iniziative.

Articolo 8

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali dal Consiglio di Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane ed estere, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 9

Esclusione, decadenza e recesso

Il Consiglio di Fondazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, volontari e d'impresa, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile, nei comportamenti e nei contenuti, con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento (o liquidazione giudiziale) e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, volontari e d'impresa, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, ed è efficace a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data in cui viene manifestato a condizione che siano state adempiute le obbligazioni assunte antecedentemente.

Articolo 10

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Fondazione;
- il Consigliere Delegato;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

I membri degli organi statuari non ricevono alcun compenso per la loro carica, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge; il tutto in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Articolo 11

Consiglio di Fondazione

Composizione

Il Consiglio di Fondazione è composto da un minimo di quindici ad un massimo di venticinque membri. La composizione sarà la seguente:

- a) 3/5 (tre quinti) dei membri, nominati dai Fondatori d'impresa con deliberazione adottata a maggioranza;
- b) 2/5 (due quinti) dei membri, nominati dai Fondatori volontari con deliberazione adottata a maggioranza.

Nell'ambito dei membri sub lett. a), il Fondatore d'impresa Assolombarda avrà il diritto di nominare fino a quattro consiglieri.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per 3 (tre) esercizi. Ogni 2 mandati almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri nominati dai Fondatori d'impresa ed 1/3 (un terzo) dei Consiglieri nominati dai Fondatori volontari deve essere rinnovato.

Il membro del Consiglio di Fondazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Fondazione, con deliberazione adottata a maggioranza, deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i in sostituzione, che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a quindici, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Ognuno dei Consiglieri di cui al comma 1 lettera a), ad eccezione del Presidente, ha facoltà di nominare un delegato stabile che intervenga con diritto di voto in sua sostituzione alle sedute del Consiglio, in caso di impedimento o assenza.

Il Consiglio di Fondazione uscente stabilisce il numero dei Consiglieri del Consiglio di Fondazione entrante, e quindi il numero dei consiglieri sub a) e sub b) del primo comma del presente articolo, invita i Fondatori d'impresa e volontari a procedere all'individuazione dei rispettivi candidati, ed indice quindi le elezioni individuando, ove necessario, fino a tre "Saggi", scelti fra soggetti di provata competenza nelle materie di interesse della Fondazione anche fra soggetti esterni al Consiglio, che possano coordinare le procedure di candidatura ed elezione.

Articolo 12

Consiglio di Fondazione

Competenze

Il Consiglio di Fondazione presidia la sostenibilità di lungo termine della Fondazione preoccupandosi che ne siano salvaguardati nel tempo l'attuazione delle finalità, la reputazione e l'equilibrio economico-finanziario.

Esso è attento a raccogliere i segnali, a vigilare e prevenire, richiedere azioni correttive e – ove del caso – sanzionare i comportamenti, le situazioni e gli orientamenti che possano mettere a rischio la piena capacità e l'efficace operatività della Fondazione nel perseguire la missione.

Il Consiglio di Fondazione assicura l'equo bilanciamento delle legittime aspettative degli stakeholder, ascoltandone le esigenze e portandole a sintesi a beneficio della comunità sociale largamente intesa.

Il Consiglio di Fondazione delinea gli indirizzi programmatici e la strategia della Fondazione e verifica la coerenza e l'efficacia della gestione della Fondazione rispetto agli indirizzi programmatici e alla strategia definiti.

Il Consiglio di Fondazione assicura il coinvolgimento dei Fondatori volontari e d'impresa, attraverso il costante aggiornamento e confronto sull'attività della Fondazione, la condivisione degli indirizzi della Fondazione, la raccolta e l'approfondimento di proposte e di ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- delineare le linee strategiche generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il programma annuale delle attività;
- valutare, sulla base della relazione del Presidente, l'andamento della gestione sociale ed economica con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi fissati dai programmi e dal bilancio preventivo;
- valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e vigilare sul suo corretto funzionamento;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- valutare, ai sensi dell'articolo 9, i casi di esclusione e decadenza dei Fondatori e procedere alla relativa applicazione;
- stabilire la misura dei contributi a carico dei Fondatori, volontari e d'impresa, definendo anche modalità e tempi di contribuzione;
- stabilire i criteri per l'individuazione dei Sostenitori e procedere alla relativa nomina;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i membri sub lett. a) del primo comma dell'articolo 11;
- individuare, ove necessario, fino a tre "Saggi", scelti fra soggetti di provata competenza nelle materie di interesse della Fondazione anche fra soggetti esterni al Consiglio, che possano coordinare le procedure di sollecitazione, approfondimento e valutazione delle candidature nonché di elezione alla carica di Consigliere e di Presidente;
- nominare e revocare il Consigliere Delegato, ai sensi dell'articolo 15, scegliendolo tra i membri sub lett. b) del primo comma dell'articolo 11;
- nominare e revocare l'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 16;
- avvalersi, su proposta del Presidente, della facoltà di nominare il Comitato di Presidenza, ai sensi del presente articolo;
- istituire, ove opportuno, Comitati tecnici su materie specifiche, nonché Comitati consultivi, determinandone il numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto;
- approvare, su proposta del Consigliere Delegato, l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;

- approvare accordi di rilevanza strategica, e la partecipazione della Fondazione o di persone della Fondazione ad altri enti e organizzazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, secondo le modalità previste dallo Statuto;
- deliberare in merito alla trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, secondo le modalità previste dallo Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo le modalità previste dallo Statuto;
- definire e approvare il Codice Etico della Fondazione;
- svolgere tutte le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di proporre iniziative di valutazione, studio e ricerca, e ogni altra attività funzionale a contribuire alla definizione degli indirizzi programmatici e della strategia della Fondazione, anche usufruendo del contributo e delle competenze dei Fondatori, nonché, se necessario, anche attraverso l'acquisizione di competenze esterne.

Comitato di Presidenza

Il Consiglio di Fondazione può nominare al proprio interno, su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente stesso, dal Consigliere Delegato e da un numero variabile di membri stabilito dal Consiglio di Fondazione al momento della nomina; in ogni caso, il numero dei membri scelti fra i Consiglieri sub a) del primo comma dell'articolo 11 dovrà essere pari al numero dei membri scelti fra i Consiglieri sub b) del primo comma dell'articolo 11.

Il Comitato di Presidenza assiste il Presidente nell'espletamento dei propri compiti, svolgendo una funzione consultiva di supporto, collaborazione e approfondimento.

Il Comitato di Presidenza si riunisce su iniziativa del Presidente, che ha facoltà di convocarlo ogni qualvolta ritenga opportuno avvalersene per approfondire temi specifici.

Il Consiglio di Fondazione con propria deliberazione ha facoltà di attribuire deleghe, nell'ambito delle proprie funzioni a propri membri, determinando limiti e durata della delega.

Articolo 13

Consiglio di Fondazione

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Fondazione è convocato d'iniziativa dal Presidente. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno la metà dei membri; in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione sono richiesti mezzi idonei all'informazione di tutti i membri di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di assoluta necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno due volte nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione e lo scioglimento della Fondazione, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e con il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, scelto tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere

Alle riunioni del Consiglio di Fondazione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo; il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio medesimo persone che hanno acquisito meriti significativi e sviluppato competenze di rilievo rispetto alle finalità della Fondazione, le quali vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Articolo 14

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Fondazione, è nominato dal Consiglio di Fondazione al proprio interno, scegliendolo tra i membri sub a) del primo comma dell'articolo 11.

La durata del mandato del Presidente è regolata dalle previsioni contenute nell'art. 11 riferite al mandato dei Consiglieri.

La carica di Presidente può essere mantenuta per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- b) svolge tutte le funzioni delegategli dal Consiglio di Fondazione;

- c) cura le relazioni istituzionali ed esercita la rappresentanza istituzionale della Fondazione, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- d) cura l'individuazione e l'attuazione delle modalità più opportune per assicurare il coinvolgimento dei Fondatori volontari e d'impresa con riferimento a quanto previsto nell'art. 12.

Il Presidente è membro di diritto del Comitato di Presidenza, ove istituito.

Il Presidente può delegare singoli compiti a membri del Consiglio di Fondazione.

In caso di impossibilità a svolgere le sue funzioni, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano tra i membri sub a) del primo comma dell'articolo 11.

Articolo 15

Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio di Fondazione al proprio interno, scegliendolo tra i membri sub b) del primo comma dell'articolo 11.

Il Consigliere Delegato è membro di diritto del Comitato di Presidenza, ove istituito.

Egli provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle linee strategiche e di bilancio, e dei programmi definiti dal Consiglio di Fondazione.

In particolare il Consigliere Delegato provvede a:

- predisporre, la proposta del Piano Operativo, del Piano Strategico, del Budget previsionale, del Bilancio e della relazione per l'approvazione da parte del Consiglio della Fondazione;
- sviluppare modalità e programmi di lavoro per i progetti e le iniziative attuative del Piano Operativo, nel rispetto del Piano Strategico e del Budget approvati dal Consiglio di Fondazione;
- organizzare le strutture e le attività operative della Fondazione, individuandone i responsabili e conferendo loro i rispettivi incarichi, deleghe funzionali e attribuzioni, in relazione con le linee strategiche generali e nei limiti del bilancio di previsione approvati dal Consiglio di Fondazione;
- proporre al Consiglio di Fondazione l'assetto organizzativo della Fondazione e provvedere al suo coordinamento;
- avviare rapporti di collaborazione di tipo non subordinato.

Il Consigliere Delegato riferisce periodicamente al Consiglio di Fondazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Fondazione. Egli si astiene dall'espressione del proprio voto in caso di conflitto d'interesse.

Il Consigliere Delegato resta in carica per tre esercizi, e può essere confermato per soli due mandati consecutivi.

Articolo 16

Organo di Controllo

Il Consiglio di Fondazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carica per 4 (quattro) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Fondazione provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

Articolo 18

Risorse

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Sostenitori;
- c) da altri contributi pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge. La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

Articolo 19

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Fondazione approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Fondazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Fondazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente Statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Fondazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 20

Libri obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La Fondazione deve inoltre tenere il Registro dei Fondatori, volontari e d'impresa, nonché il registro dei volontari non occasionali, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Fondazione.

Articolo 21

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Fondazione, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo Settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.